



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Via Mazzini n°4 - C.A.P.29010 - ☎0523 772722 FAX 0523 772744
E-MAIL protocollo@comunecalendasco.it

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 59

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2019-2020-2021.

L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di luglio alle ore 12:45, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

Zangrandi Francesco	Sindaco	Presente
Beltrametti Maria	Vice Sindaco	Presente
Bassanoni Francesco	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Cassi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Zangrandi Francesco nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Calendasco, 05-07-2018

**Il Responsabile del Settore
F.to Cassi Laura**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Calendasco, 06-07-2018

**Il Responsabile del Settore
F.to Devecchi Roberto**

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio

precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

CONSIDERATO che nel triennio 2019/2021 non sono previste cessazioni;

RITENUTO di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021 come segue:

ANNO 2019

- nessuna assunzione

ANNO 2020

- nessuna assunzione

ANNO 2021

- nessuna assunzione

VISTI gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese stesse, programmazione che deve essere attuata tenendo conto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale;

TENUTO CONTO che l'art. 39 della Legge 27-12-1997 n. 449 e s.m. ed i., statuisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione programmata delle spese di personale;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00;

ALL'UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 come di seguito riportato:

ANNO 2019

- nessuna assunzione

ANNO 2020

- nessuna assunzione

ANNO 2021

- nessuna assunzione

2. di dare atto del rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
3. di dare atto che la programmazione di cui al presente atto verrà inserita nel Documento unico di programmazione-DUP per il triennio 2019/2021;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla RSU dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
(F.to Zangrandi Francesco)

IL SEGRETARIO
(F.to Dott.ssa Cassi Laura)

Copia conforme all'originale.

Calendasco, lì 19-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cassi Dott.ssa
Laura

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale;
- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Calendasco, lì 19-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cassi Dott.ssa Laura)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 29-07-2018 decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267)
- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni consecutivi dal 19-07-2018 al 03-08-2018 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n.267).

Calendasco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cassi Dott.ssa Laura)